

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

### Il Consiglio Federale

- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2014/2015, ai sensi dell'art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la FIGC, l'acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;
- ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto;

### d e l i b e r a

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2014/2015 che, alla data del 30 giugno 2014, avevano più di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30.06.2014, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 1 febbraio 2014 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 1 febbraio 2014 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli di cui ai punti 1 (i), 1 (ii) e 2 (i) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex giovani di serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2012.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2014/2015 che, alla data del 30 giugno 2014, non avevano calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avevano uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2014/2015 che, alla data del 30 giugno 2014, avevano due calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30.06.2014, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 1 febbraio 2014 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata e, nell'ipotesi sub (i) o (ii), non potrà tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex giovani di serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2012.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione 2014/2015 non potranno tesserare calciatori, cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2014/2015, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2014/2015 i Campionati di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Divisione Unica che potranno stipulare contratto da

professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2013/2014.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30/06/2014 in Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a condizione che:

- siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2014/2015.

PUBBLICATO IN ROMA 27 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO  
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE  
(Giancarlo Abete)